

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	3
<i>Buon Natale</i>	“	5
<i>Il punto sull’ICI: la legge n. 248/2005 riporta tutto alle origini</i> (P. F. Ciccimarra)	“	6
<i>Riforma della Scuola: la formazione e il reclutamento del personale docente</i> (Dlgs. 17/10/2005)	“	10
<i>La nuova Intesa sulla tutela dei beni culturali di interesse religioso</i> <i>appartenenti a Enti ed Istituzioni ecclesiastiche</i> (E. Boitani)	“	18
SCAFFALE	“	25
<i>Un nuovo modello sperimentale di valutazione del miglioramento.</i> <i>L’esperienza di AGIQUALITAS</i> (G. Capoccia)	“	25
ATTIVITÀ SINDACALE	“	41
<i>Istituzioni Socio-Assistenziali: Accordo sul lavoro notturno</i>	“	41
<i>Riforma della Scuola: le novità sul secondo ciclo</i> (Dlgs. 17/10/2005)	“	42
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	“	61
<i>Elenco licenziati</i>	“	61
NOTIZIE VARIE	“	61
<i>T.F.R.</i>	“	61
ARCHIVIO AGIDAE	“	62
CONSULENZA AGIDAE	“	63
<i>Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione dei dipendenti</i> (FOND.E.R.)	“	64

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

ANNO XIX - NN. 11 - 12
NOVEMBRE – DICEMBRE 2005

DIRETTORE

P. Francesco Ciccimarra

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, A. Perillo, E. Minuscoli,
T. Moiraghi, G. Spada, F. Aiello,
A. Della Valle, A. Bertone**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB – Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 – GUIDONIA (RM)**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 – 8543837
fax: 06/8412310
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it



Al Natale ormai alle porte e ad un anno che sta per salutarci con la consapevolezza di chi sente che tanto è stato fatto ma che tanto ancora resta da fare, che davanti si spalanca un orizzonte fitto di traguardi da raggiungere.

- ❖ *L'ICI: un autentico regalo di Natale: un anno fa si era nel pieno della bufera scatenata dalla sentenza della Corte di Cassazione e dagli accertamenti a catena dei Comuni nei confronti degli Istituti. Oggi tiriamo un sospiro di sollievo: il Governo e il Parlamento hanno dato ascolto alle nostre motivate istanze e con la recente Legge 2 dicembre 2005 n. 248 hanno chiuso, si spera per sempre, la pratica. Onore al merito di questo Governo e della maggioranza di questo Parlamento se sugli enti ecclesiastici non si è abbattuta in maniera devastante la famelica scure dei Comuni, assetati di risorse economiche che speravano di rastrellare dai nostri enti. Sarà bene non perdere la memoria di quanto accaduto e di riconoscere i giusti meriti a chi concretamente ha preso a cuore una vicenda che rischiava di gettare sul lastrico le già dissestate finanze degli enti gestori.*
- ❖ *La Riforma della Scuola. Il Ministro Moratti ha ancora una volta <accelerato>, facendo approvare sia il decreto legislativo sulla formazione e il reclutamento degli insegnanti, sia il decreto legislativo sulla riforma del secondo ciclo. Il tema della formazione e del reclutamento del personale docente ha subito in itinere diversi cambiamenti: si era partiti dalla necessità di istituire il <numero chiuso> per l'accesso all'insegnamento, allo scopo di evitare un precariato a vita, dovuto all'esubero del personale abilitato rispetto al reale fabbisogno del Paese, e di eliminare conseguentemente i famigerati <concorsi abilitanti>; oggi ci si ritrova con l'istituzione del numero chiuso per la laurea magistrale ma con il mantenimento del sistema concorsuale; anzi, i concorsi saranno due: il primo dovrà coprire il 50% del fabbisogno attingendo alle attuali graduatorie, mentre il secondo provvederà a soddisfare l'altro 50% facendo leva sulle <nuove graduatorie> introdotte dal nuovo sistema di reclutamento. Spiace che in questo provvedimento non si faccia menzione della <scuola paritaria>, che pure è parte integrante del sistema pubblico dell'istruzione, né si tengono minimamente in conto le peculiari esigenze legate alla natura privatistica della gestione. Quanto alla riforma del secondo ciclo, l'attuazione è stata rinviata all'anno scolastico 2007-2008; si avrà così modo di comprenderla al meglio e di realizzarla. Certo non sarà facile l'integrazione del sistema dell'istruzione con quello della formazione professionale con la previsione del passaggio dall'uno all'altro, né l'assimilazione del metodo dei "crediti formativi", né la ricaduta sul piano organizzativo della proliferazione dei <licei>, ben otto, con*

la possibilità dello scambio del percorso formativo. E, inoltre, quali conseguenze sul piano economico dei costi aggiuntivi e variabili?

- ❖ *Il rinnovo dei CCNL. Le rispettive piattaforme stanno per essere inviate. I tempi non saranno brevi; tuttavia il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro costituisce un diritto-dovere che le parti sociali hanno l'obbligo di ottemperare per la salvaguardia dei diritti di tutti, lavoratori e datori di lavoro. I problemi da discutere non riguardano esclusivamente gli aspetti economici, quanto soprattutto l'impianto complessivo del CCNL, al quale si chiede di rispettare una realtà che è profondamente mutata e che ha bisogno di essere interpretata con criteri nuovi in grado di assicurare un rilancio all'attività stessa piuttosto che una mera tutela di posizioni di rendita che non hanno futuro.*
- ❖ *La riforma del TFR. Approvata e rinviata di 24 mesi. Se ne riparerà al 1° gennaio 2008. Evidenti le contrapposizioni degli interessi in gioco. Si è tentato di negare alle parti sociali il diritto-dovere di gestire le risorse provenienti dai rispettivi mondi reciprocamente rappresentati. Il tempo che ci separa dal 2008 servirà a spiegare ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati gli effetti di una scelta che andrà ad incidere pesantemente sulla gestione e sul futuro pensionistico.*
- ❖ *Qualità e formazione. E' sicuramente il binomio destinato ad assicurare maggiormente il futuro delle attività apostoliche degli Istituti in un'ottica di evidenza, di trasparenza, di efficacia. Il <manuale della qualità> rappresenta simbolicamente per una istituzione la formalizzazione di precisi standards di prestazioni, oggettivamente e costantemente misurabili, significa la possibilità di monitorare i livelli di qualità dei servizi offerti, ma anche il grado di soddisfazione degli utenti, ossia la percezione d'interesse ed efficacia dei messaggi educativi trasmessi.
Con il 2006 partirà anche il FOND.E.R., il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti, il canale ordinario che gli Istituti aderenti avranno a disposizione per migliorare la professionalità dei propri dipendenti e collaboratori. FOND.E.R. cercherà di accompagnare questo sforzo continuo per rendere la missione degli enti sempre più adeguata ai bisogni dell'uomo contemporaneo.*

Si fa fatica a pensare a queste sfide difficili. Ma sono di grande conforto e augurio le parole di Giovanni Paolo II, di venerata memoria: "Coraggio, non abbiate paura!" E' Natale. E Dio è con noi. Auguri infiniti per tutti.

P. Francesco Ciccimarra

Natale 2005



Auguri

IL PUNTO SULL'ICI:

LA LEGGE N. 248/2005

RIPORTA TUTTO ALLE ORIGINI

P. Francesco Ciccimarra

C'è voluta una interpretazione autentica del Legislatore per chiarire nella forma più solenne che l'ordinamento giuridico conosce, ossia con un provvedimento di legge, un pericoloso conflitto interpretativo apertosi a seguito di una infelice sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di *Imposta Comunale sugli Immobili*, più sinteticamente nota come ICI. Si tratta della Sentenza n. 04573/2004 (Relatore il dott. Stefano Monaci).

E' noto che il decreto legislativo n. 504 del 30 settembre 1992, istitutivo dell'ICI, riconoscendo una particolare funzione sociale ad una serie di attività gestite da enti non commerciali, privi quindi di qualunque finalità lucrativa, le esclude formalmente dal pagamento dell'imposta. Recita, infatti, l'art. 7 del decreto:

Art. 7. **E s e n z i o n i**

1 . Sono esenti dall'imposta:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli *articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810*;
- f)
- g)
- h)
- i) *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.*

Non necessitano particolari studi giuridici per comprendere la <lettera> e il <contenuto>

dell'articolo. Sotto un profilo soggettivo, il beneficio dell'esenzione spetta a tutti gli enti non commerciali¹, quando utilizzano in modo esclusivo immobili destinati alle attività indicate nell'articolo. All'interno della categoria degli enti non commerciali trovano collocazione anche gli enti ecclesiastici che, in virtù del Dlgs 460/1997 e contrariamente agli altri enti, non perdono mai la qualifica di enti non commerciali, a prescindere dal tipo di attività svolta.

Al di fuori degli enti ecclesiastici, è il caso di ribadire ancora una volta, esiste una serie di enti non commerciali, laici o di altre confessioni religiose (fondazioni, associazioni, cooperative sociali, ecc.), i quali, nello svolgimento delle suddette attività, godono ugualmente del beneficio dell'esenzione ICI. Non si tratta, quindi, di un "privilegio" riservato agli enti della Chiesa Cattolica, ma del riconoscimento della funzione sociale svolta da alcuni operatori, laici e/o religiosi, all'interno della società civile e che il Legislatore reputa meritevoli di tutela per l'attività svolta. Il fatto, poi, che nel contesto della realtà del Paese gli enti ecclesiastici godano di una più che legittima visibilità rispetto ad altri, non può significare che la norma considerata sia di carattere confessionale o addirittura discriminatoria.

Sotto il *profilo oggettivo*, il decreto legislativo n. 504/92 si limita ad indicare un *elenco preciso* delle attività protette, meritevoli di tutela: **attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222**². A ben guardare, dunque, per gli enti ecclesiastici, il beneficio dell'esenzione ICI riguarda innanzitutto le <attività di religione e di culto>, elencate nell'art. 16 lett. a) della legge sugli enti e beni ecclesiastici; in secondo luogo le eventuali *altre attività* coincidenti con quelle dell'art. 87 del TUIR per le quali, come detto, l'esenzione afferisce a tutti gli enti non commerciali; quindi, anche agli enti ecclesiastici. Sarebbe del tutto singolare, infatti, pervenire a conclusioni diverse nel senso del ritenere non legittima l'esenzione dall'ICI per gli enti ecclesiastici per attività per le quali tutti gli altri enti non commerciali sono ritenuti esenti. Questo sì che sarebbe palesemente incostituzionale, ai sensi dell'art. 20 della Costituzione³.

All'interprete, dunque, non resta che limitarsi ad accertare se i "soggetti beneficiari" siano quelli cui la norma fa riferimento, e cioè gli enti non commerciali e se questi svolgano una delle attività previste senza alcuna distinzione/limitazione/specificazione dalla legge. Questa elementare operazione ermeneutica è stata effettuata in maniera pacifica per dieci anni senza che nessuno abbia mai posto in discussione quanto da tutti facilmente deducibile dalla semplice lettura del testo legislativo.

1. *La sentenza della Cassazione*

La sentenza n. 04573/2004 della Suprema Corte di Cassazione, invece, interve-

¹ Il testo dell'art. 87 del TUIR fa riferimento a "gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".

² Art. 16: *Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.*

³ "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".

nendo su una causa intentata da un Comune nei confronti di un Istituto religioso gestore di un'attività ricettiva <a pagamento>, introduce nella fattispecie normativa una non altrimenti rinvenibile distinzione, ritenendo cioè applicabile l'esenzione ICI solo nel caso in cui una o tutte le attività contemplate dalla norma siano svolte in maniera "non commerciale", esimendosi peraltro il Giudicante dall'indicare il significato preciso di quest'ultimo requisito. Detto diversamente, parrebbe che il beneficio possa essere attribuito soltanto a fronte di un'attività svolta in maniera del tutto gratuita. Nulla dice la sentenza su come oggi, nel contesto attuale della normativa civile, previdenziale, penale e commerciale, possa essere possibile per un qualunque *ente non commerciale* gestire attività sanitaria, scolastica, ricettiva, ecc. in maniera gratuita o comunque al di fuori delle regole (peraltro inesistenti) della <commercialità>.

La Cassazione ritiene che, mentre tutti gli enti non commerciali possono beneficiare dell'esenzione ICI per tutte le attività previste dalla legge, per gli enti ecclesiastici le uniche attività beneficiarie sarebbero quelle di <religione e di culto>; come dire, per gli enti della Chiesa Cattolica si applicherebbe non tutta la norma, ma solo metà di essa. Oltre il danno anche la beffa!

2. *Gli interventi del Governo*

Sull'onda di questo insperato quanto atteso pronunciamento della Corte di Cassazione, immediatamente sbattuto sul sito internet del Ministero delle Finanze, molti Comuni si sono attivati brandendo la chiave degli *accertamenti* nei confronti degli Istituti religiosi gestori delle attività previste dal decreto ICI richiedendo il pagamento dell'imposta nonché gli arretrati degli ultimi cinque anni, considerando di fatto gli Istituti veri e propri evasori di imposta.

L'inelegante quanto disgustosa caccia all'evasore, tuttavia, si spiega all'interno di un conflitto politico-istituzionale che vede su posizioni contrapposte il Governo Nazionale e gli enti locali. Il Governo, nell'intento di ridurre sprechi e debito pubblico, ha progressivamente ridotto le erogazioni agli enti locali, i quali, vedendosi decurtare le risorse, hanno intravisto nella sentenza della Cassazione una vera e propria ancora di salvataggio e negli Istituti religiosi la manna della loro sopravvivenza.

Si è trattato in verità di un tentativo maldestro, frutto di un evidente disagio istituzionale, con il quale si è cercata una soluzione ad un problema seguendo però percorsi del tutto impropri.

La reazione durissima delle istituzioni ecclesiastiche interessate ha trovato negli enti locali risposte interlocutorie ed evasive; successivamente sono state intraprese azioni legali di autotutela pur sapendo che la via giudiziaria si sarebbe rivelata nel tempo molto impervia e rischiosa proprio a causa della sentenza della Suprema Corte e dell'avallo politico dell'Agenzia delle Entrate, interessata a scaricare su altri soggetti (gli Istituti) i propri doveri istituzionali di finanziamento degli enti locali. Di conseguenza, la via maestra per uscire dal tunnel delle incomprensioni e degli equivoci è persa quella dell'interpretazione autentica del Legislatore. In siffatta direzione si è mossa l'AGIDAE nella primavera del 2005 proponendo ufficialmente al Governo di intervenire ripristinando il senso autentico del decreto legislativo n. 504/1992.

Un primo tentativo dell'Esecuto si è avuto con il decreto-legge n. 191 del 18 agosto 2005, nel quale, all'art. 6, viene stabilito:

"L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'art. 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione e di culto".

Non sappiamo a quali mani possa farsi risalire la redazione di questo articolo. Certo è che chiunque può accorgersi che il testo proposto non solo non contribuisce a chiarire alcunché, ma si pone esso stesso al di fuori dei canoni ermeneutici comuni. Infatti:

- non si comprende il rinvio ad una norma concordataria (art.16, comma 1, lettera b) della L. 222/1985), neppure richiamata dal decreto 504/1992, il quale, come si è visto, fa menzione esclusivamente della lettera a) del medesimo articolo, ben sapendo che tutte le altre attività degli enti ecclesiastici rientravano nella previsione comune a tutti gli enti non commerciali;
- non si comprende per quali ragioni il testo governativo abbia <ristretto> per i soli enti ecclesiastici l'area delle attività protette, escludendo l'attività sanitaria, l'attività ricettiva, ecc., quando per queste stesse attività gli altri enti non commerciali sono ritenuti esenti.

Non era difficile prevedere la reazione di quanti hanno inteso vedere nell'intervento del Governo una forma di concessione privilegiata alla Chiesa Cattolica e discriminante nei confronti di altri soggetti. Una ignobile e diffamatoria campagna, sulla stampa come in televisione, quasi totalmente ignorante della materia in oggetto, ha avvelenato l'estate 2005, al punto da costringere il Governo a ritirare quel testo, per la verità tecnicamente non difendibile.

Il 30 settembre 2005, all'interno di un nuovo decreto-legge (n. 203) recante *"misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, è stato inserito, all'art. 7, un comma 2 bis, che così recita:

"L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse".

Finalmente, con un testo cristallino, il Governo ha riportato indietro le lancette del tempo spiegando sinteticamente che *tutte* le attività previste dal decreto ICI, svolte da tutti gli enti non commerciali, ivi compresi, quindi, gli enti ecclesiastici, sono esonerate dal pagamento dell'ICI. Nessun privilegio, dunque, agli enti della Chiesa Cattolica, con buona pace della nutrita schiera dell'anticlericalismo italiano.

La novità dell'interpretazione del Legislatore (*il decreto legge è stato convertito in legge il 2 dicembre 2005: Legge n. 248, pubblicata nella G.U. il 2 dicembre 2005*) che smentisce, in maniera palese e solenne, le assurde alchimie ermeneutiche della Corte di Cassazione, consiste nell'aver precisato che l'esenzione ICI spetta comunque a tutti gli enti non commerciali *"a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse"*. Con tale espressione si è entrato nel merito della pronuncia del Giudice di legittimità discostandosi dalle conclusioni. Si riconosce, infatti, che il carattere <commerciale> della gestione dipende fondamentalmente anche dalla legislazione civile di riferimento, la quale, come è noto, impone obblighi di diverso genere, senza interessarsi degli eventuali aspetti economico-lucrativi. Si pensi, infatti, alle norme concernenti il lavoro, la sicurezza, il regime fiscale, l'igiene, ecc., norme alle quali sono obbligati tutti i soggetti gestori. Peccato che a tanto non sia pervenuto il supremo Giudice di legittimità, una vera occasione mancata per il supremo interprete della legge!

RIFORMA DELLA SCUOLA:

LA FORMAZIONE E IL RECLUTAMENTO

DEL PERSONALE DOCENTE (Dlgs 17/10/2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA <i>Omissis;</i> Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 <i>(Finalità della formazione iniziale dei docenti)</i> 1) I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione. 2) La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici. 3) La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di	insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali. 4) Il percorso di formazione iniziale dei docenti è affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. 5) Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399, comma 1, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami. 6) A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto
--	---

dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5 costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Percorsi di formazione iniziale dei docenti)

- 1) I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
- 2) Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004:
 - a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche in-
- 3) Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli

terfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

b) il profilo formativo e professionale del docente;

c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

d) i relativi ambiti disciplinari;

e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25% dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

- alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.
- 4) I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 - 5) I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consultivi composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
 - 6) Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
 - 7) Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 - 8) I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di Stato di cui all'art. 4 sono finanziati con le entrate realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e delle singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
 - 9) Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
 - 10) Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'im-

porto di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004 e successive modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatici funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.

Articolo 3 **(Ammissione ai corsi)**

- 1) I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.
- 2) Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1 comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di inse-

gnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

- 3) Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264 e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.
- 4) L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti

assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- 5) Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.
- 6) Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 4

(Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione)

- 1) La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove,

secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

Articolo 5

(Albo regionale)

- 1) Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

Articolo 6

(Contratto di inserimento formativo al lavoro)

- 1) Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4 svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di in-

- serimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53. L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
- 2) I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - 3) Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.
 - 4) Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.
 - 5) Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.

Articolo 7

(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti)

- 1) Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;
 - b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
 - c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
 - d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni

- di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stages e nei tirocini;
- e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2) Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3 in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
- 3) Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del
- consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
- 4) Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 5) Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:
- a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;
- b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a).
- Articolo 8**
(Iniziativa di eccellenza per la formazione)
- 1) Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono inizia-

tive di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

- 2) Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 **(Disposizioni transitorie e finali)**

- 1) I percorsi di formazione di cui all'articolo 4 hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.
- 2) Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette

sulla base delle disposizioni previste, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.

- 3) I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LA NUOVA INTESA

SULLA TUTELA DEI BENI CULTURALI

DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI

A ENTI ED ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE

Edoardo Boitani

La nuova Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, sottoscritta il 26 gennaio 2005 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro per i beni e le attività culturali

1. L'articolo 12, comma 1, primo e secondo periodo, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, dispone:
*"1. La Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche."*
2. Come è noto, il 13 settembre 1996 era stata sottoscritta dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, autorizzato dalla Santa Sede, l'Intesa *"relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche."*¹
3. Dopo l'approvazione dell'Intesa sono state introdotte rilevanti modifiche nel quadro normativo statuale, particolarmente:
 - dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *"Codice dei beni*

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1996, unitamente al D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571, recante la sua esecuzione.

culturali e del paesaggio”, che interessa e coinvolge notevolmente gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, rientranti sotto il profilo civile nella categoria delle persone giuridiche private senza fine di lucro, in quanto un’alta percentuale del patrimonio culturale nazionale è costituito da quello appartenente agli enti della Chiesa cattolica. In più, l’articolo 9 del predetto Codice dispone: “1. **Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità.**

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, [...]”

- Dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha apportato modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione. La materia della “*tutela [...] dei beni culturali*” – fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116 – rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s), mentre sono materia di legislazione concorrente con le regioni – cui spetta all’uopo la potestà legislativa, “*salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*” – la “*valorizzazione dei beni culturali [...] e promozione e organizzazione di attività culturali*” (art. 117, comma 3). L’articolo 118 dispone che la legge statale “*disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.*”

Anche in considerazione di quanto sopra, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, all’uopo autorizzato dalla Santa Sede, hanno sottoscritto il 26 gennaio 2005 una **nuova** Intesa “*relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*”², che abroga la precedente del 13 settembre 1996, riproponendone i contenuti sostanziali, in più punti però aggiornandoli ed integrandoli. Essa contiene, infatti, relativamente ai beni cui si riferisce, anche disposizioni concernenti l’inventariazione e la catalogazione, gli interventi che ne garantiscano la conservazione e la sicurezza, con particolare attenzione a quelli relativi agli edifici aperti al culto, il rispetto delle esigenze di carattere religioso nel caso di accesso ai detti edifici per la visita anche se soltanto di beni mobili ivi collocati, l’adeguamento liturgico da realizzare negli edifici medesimi, il prestito per mostre, gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto, l’accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse ai detti edifici, le procedure da seguire in caso di calamità naturali.

² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005, unitamente al D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78, recante la sua esecuzione.

4. La nuova Intesa, come la precedente, non riguarda tutto il patrimonio culturale appartenente agli enti della Chiesa cattolica, ma i soli beni culturali di interesse religioso. In proposito, mi permetto di riportare la definizione che un ecclesiastico cultore della materia ha cercato di dare: *“Di fatto tali beni, oltre a rivestire un interesse per la Nazione di natura culturale e di rango costituzionale, secondo l’articolo 9 della Costituzione, incorporano un duplice interesse “religioso”. Vi è anzitutto un interesse liturgico – culturale della Chiesa, o della confessione religiosa di riferimento, relativo all’aspetto del bene considerato come strumento ed espressione delle esigenze liturgiche e culturali della comunità dei fedeli. In secondo luogo vi è un interesse religioso – culturale della Chiesa, o della confessione religiosa di riferimento, che riguarda il bene nel suo aspetto di messaggio e testimonianza della cultura religiosa cristiana o di altra fede. Tali beni dunque sono insieme testimonianze di cultura e di fede; in essi si oggettivano un interesse culturale e un interesse religioso, logicamente distinguibili ma ineliminabilmente connessi. Proprio in ragione della peculiare “identità” di questi beni è allora doveroso provvedere con norme di derivazione pattizia alla “salvaguardia, valorizzazione e godimento” dei beni stessi.”*³
5. Il primo articolo dell’Intesa identifica i soggetti, pubblici ed ecclesiali, competenti per attuare le forme di collaborazione da essa previste:
- a livello centrale, il Ministro per i beni e le attività culturali e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali dal Ministero; il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) e le persone da lui eventualmente delegate;
 - a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;
 - a livello locale, i sovrintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.

E’ confermato⁴ che gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti – per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti – “concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici” sopraindicati, “secondo le disposizioni

³ Don Carlo Azzimonti della Curia Arcivescovile di Milano: *“La nuova Intesa in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica”*; rivista *“ex Lege”*, 4/2004, pagg. 48/49; I.T.L. spa Milano.

⁴ Identica disposizione era contenuta nell’art. 1, comma 2, dell’Intesa del 13 settembre 1996.

emanate dalla Santa Sede⁵, **nella collaborazione con gli organi statali predetti.**

Sono previste diverse forme di collaborazione:

- riunioni comuni (ai vari livelli) nelle quali i competenti organi centrali e periferici del Ministero informano la parte ecclesiale degli interventi che si intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica e acquisiscono dalla stessa le eventuali proposte di interventi, **nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso**. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano quelli ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere (art. 1, commi 4-5-6)⁶;
 - possibilità che i competenti organi statali ed ecclesiastici si accordino al fine di realizzare congiuntamente specifici interventi ed iniziative (art. 3);
 - ampia informazione in relazione ai programmi di intervento che ciascuna delle due parti (statale, ecclesiastica) realizza (art. 4).
6. L'articolo 5 – ribadendo quanto già affermato nell'Intesa del 13 settembre 1996 – precisa l'iter da seguire nel caso in cui gli enti ecclesiastici intendano presentare proposte di intervento, stabilendo che:
- **spetta al vescovo diocesano** presentare *“ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1⁷, di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione [...]”*;
 - **invece, le predette richieste e proposte presentate dagli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, a livello non inferiore alla provincia religiosa, che siano civilmente riconosciuti, “sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano**

⁵ Con riferimento all'Intesa del 13 settembre 1996, il Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano, aveva emanato il decreto 1° gennaio 1999, il cui testo è riportato in allegato alla presente “Comunicazione”.

⁶ Disposizione già contenuta nell'art. 2 dell'Intesa del 13 settembre 1996 – Vedasi in proposito il decreto del Cardinale Segretario di Stato del 1° gennaio 1999, riportato in allegato alla presente “Comunicazione”.

⁷ Articolo 2, comma 1: *“mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il Presidente della C.E.I.”.*

territorialmente competente” (art. 5, comma 2)⁸, **ma per le stesse non è prevista la valutazione di congruità e priorità da parte del vescovo diocesano**; alla valutazione deve provvedere il competente Superiore, che curerà anche la trasmissione al vescovo diocesano, il cui compito, in tal caso, è limitato al semplice inoltro. **Vedasi in proposito quanto disposto dal decreto 1° gennaio 1999 del Cardinale Segretario di Stato, con riferimento all’Intesa del 13 settembre 1996, riportato in allegato alla presente “Comunicazione”.**

Spetta al competente organo del Ministero l’assunzione dei provvedimenti amministrativi, da adottarsi secondo la legislazione statale vigente, che abbiano ad oggetto i beni culturali di interesse religioso sopra indicati, *“previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio”* (art. 6, comma 1).

L’articolo 7 dispone che l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica seguiti ad operare, al *“fine di verificare con continuità l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti.”*

L’articolo 8 stabilisce che le disposizioni dettate dall’Intesa sono di indirizzo per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica, nel rispetto però dei limiti fissati in materia dalla Costituzione italiana e dai principi della legislazione statale⁹.

7. Sommariamente si indicano alcune disposizioni concernenti materie ed ambiti oggetto della collaborazione, contenuti negli articoli 2 e 6.

- 7.1. Riconosciuto che **l’inventariazione e la catalogazione** *“costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento”*, le Parti assumono reciproci impegni: *“la C.E.I. collabora all’attività di catalogazione”* dei beni oggetto dell’Intesa curata dal Ministero e questo *“assicura, ove possibile, il sostegno all’attività di inventariazione promossa dalla C.E.I.”*; le parti, poi, *“garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati.”*¹⁰

⁸ Identica disposizione era contenuta nell’art. 5, comma 2, dell’Intesa del 13 settembre 1996.

⁹ Sono numerose le Intese stipulate con episcopati locali.

¹⁰ Vedasi: Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, Lettera 8 dicembre 1999 ai vescovi diocesani *“Necessità e urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa”*; Circolare 14 gennaio 1998, prot. n. 286/A14, del Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, *“in materia di catalogazione, rapporti degli Enti Ecclesiastici, in base all’Intesa concordataria, con l’ICCD, l’Ufficio Centrale e le Soprintendenze”*; Circolare n. 2 del 26

- 7.2. **Mantenimento**, per quanto possibile, **dei beni culturali mobili oggetto dell’Intesa**, *“nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione”*, fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente. Possibilità, ai fini della sicurezza e conservazione, dei predetti beni, che il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne disponga *“il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici”*.
- 7.3. **Necessità che gli interventi di conservazione siano eseguiti da personale qualificato** e conseguentemente collaborazione della C.E.I. con il Ministero *“per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate.”* Particolari disposizioni sono dettate per gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di interesse religioso.
- 7.4. Essendo di primaria importanza la **sicurezza dei beni culturali di interesse religioso**, le parti *“assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell’abbandono.”*
- 7.5. **Garanzia dell’accesso e della visita ai beni culturali di interesse religioso**, nel rispetto delle esigenze di carattere religioso.
- 7.6. Il prestito per mostre di beni culturali di interesse religioso deve avvenire *“in conformità alle disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica”* e *“nel rispetto della normativa statale vigente in materia”*¹¹.

gennaio 1998 predisposta dalla C.E.I., Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, recante: *“Forme di collaborazione tra Diocesi e Soprintendenze in relazione all’inventario ecclesiastico dei beni artistici e storici promosso dalle Diocesi italiane e al catalogo dei beni artistici e storici promosso dal Ministero per i beni culturali e ambientali.”*

¹¹ Vedasi: Circolare 24 marzo 1999 della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa recante: *“Disposizioni sui prestiti di beni culturali di pertinenza ecclesiastica in Italia”*.

Allegato e nota allo stesso:

“Segreteria di Stato n. 739/99/RS

Decreto

In considerazione della necessità di procedere all’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e dagli artt. 2 e 5, n. 2 e n. 3, dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i Beni culturali e ambientali italiano, sottoscritta il 13 settembre 1996, il Cardinale Segretario di Stato dispone quanto segue:

- 1) alle riunioni di cui all’art. 2, commi 1-2 dell’Intesa partecipa un rappresentante della “Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori” (C.I.S.M.) e dell’“Unione Superiore Maggiori d’Italia” (U.S.M.I.).*
- 2) Le richieste di cui all’art. 5, commi 2-3 dell’Intesa, vengono inoltrate al Vescovo diocesano dal Superiore competente degli Istituti di vita consacrata, delle Società di vita apostolica e delle loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, a livello non inferiore alla provincia religiosa (Intesa art. 1, comma 2).
Il competente Superiore valuta la congruità e le priorità delle richieste concernenti i beni culturali di enti soggetti alla sua giurisdizione.
Fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente va assicurata, reciprocamente, la più ampia informazione e collaborazione circa i programmi, le richieste e gli adempimenti richiesti dalle norme civili riguardanti i beni culturali ecclesiastici.*
- 3) Il Vescovo diocesano inoltra ai competenti organi dello Stato le richieste dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2, dell’Intesa e ne dà tempestiva informazione ai Superiori interessati.*
- 4) Nelle Intese eventualmente stipulate tra le Regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici (Intesa art. 8), all’Osservatorio di cui all’art. 7 dell’Intesa, se previsto nelle Intese regionali, partecipa un rappresentante della “Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori” (C.I.S.M.) e dell’“Unione Superiore Maggiori d’Italia” (U.S.M.I.).*

Dal Vaticano, 1° gennaio 1999

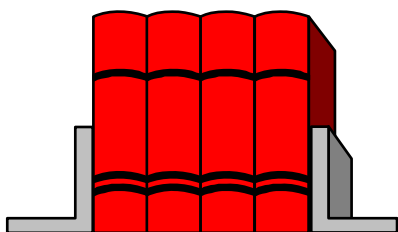
+ Card. Sodano

Angelo Cardinal Sodano Segretario di Stato”

Con riferimento al predetto decreto si fa presente che le disposizioni ivi richiamate corrispondono nella nuova Intesa:

- quella dell’art. 1, comma 2, all’art. 1, comma 3;
- quelle di cui all’art. 2, all’art. 1, commi 4-5;
- quelle di cui all’art. 5, commi 2-3, all’art. 5, comma 2;
- quella di cui all’art. 8, all’art. 8.

Mi permetto di ritenere sommessamente che, anche se l’Intesa sottoscritta il 13 settembre 1996 è stata abrogata dalla nuova Intesa, la validità delle disposizioni emanate con il suriportato decreto permanga, in quanto, come si è visto, sul punto non vi è stato mutamento di normativa.



SCAFFALE

**UN NUOVO
MODELLO SPERIMENTALE
DI VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO
L'ESPERIENZA DI AGIQUALITAS**
(Giorgio Capoccia)



Un nuovo modello sperimentale di valutazione del miglioramento L'esperienza di Agiqualitas.

Giorgio Capoccia
(Direttore Agiqualitas)

Memoria presentata nella
Settimana di aggiornamento
AGIDAE

16 – 23 luglio 2005
Lavarone (TN)
Frazione Cappella
Albergo Soggiorno Alpino



La politica per la Qualità

AGIQUALITAS è un **ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE** nazionale per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità in accordo con la norma **UNI EN ISO 9001** di organizzazioni pubbliche e private che espletano le loro attività nell'ambito del settore **EA 37: Formazione/Istruzione**.

Per tale settore **AGIQUALITAS è accreditata presso il SINCERT**; inoltre, sta attivando la procedura per estendere tale accreditamento anche ad altri settori tra cui quello dei servizi socio-assistenziali.



La politica per la Qualità

Il nostro sistema prevede la possibilità di accedere alla certificazione UNI EN ISO 9001 di qualsiasi organizzazione che opera all'interno del settore di accreditamento EA 37 ed EA 38 senza discriminazioni di nessun genere; l'accesso alla certificazione è garantito a chiunque ne faccia domanda e non sarà condizionato al sussistere di condizioni di carattere finanziario, di dimensione dell'organizzazione richiedente, di appartenenza ad associazioni, gruppi, di numero di organizzazioni certificate o di altra natura.



La politica per la Qualità

AGIQUALITAS ha definito i propri obiettivi ed impegni per la qualità:

- ☐ ricercare la piena soddisfazione dell'Ente e delle altre parti interessate erogando servizi di certificazione di sistemi qualità conformi ai requisiti normativi di riferimento;
- ☐ ottenere dai Clienti motivata fiducia sulla capacità di Agiqualitas di conseguire il livello qualitativo prescritto e di mantenerlo nel tempo;
- ☐ conseguire e mantenere la qualità prescritta attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali, in un processo continuo di miglioramento della gestione.



Nel dépliant di Agiqualitas:

Negli ultimi anni la certificazione di qualità ha assunto lentamente ma costantemente una rilevanza significativa, al punto da rappresentare uno dei requisiti fondamentali per quelle istituzioni e aziende che intendono porsi sul mercato con parametri qualitativi molto alti.

La certificazione di qualità porta con sé, fondamentalmente, tre elementi stimolanti:

- il controllo standardizzato del livello di qualità dei servizi offerti;*
- il miglioramento continuo delle prestazioni;*
- la trasparenza verso l'esterno, cioè verso il mondo degli utenti.*



Nel dépliant di Agiqualitas:

Essa esige il coinvolgimento di tutti gli operatori, secondo i diversi ruoli e le differenti competenze.

Il Sistema Qualità dell'Istituto diventa il punto di riferimento del proprio modo di operare e la misura delle prestazioni (regolarità, efficienza, efficacia, rispetto delle norme cogenti, ecc.) che trovano nella valutazione degli utenti (famiglie, ragazzi, assistiti, ospiti) un inedito quanto rispettabile indicatore della qualità del servizio educativo reso, una vera coscienza critica di quanto si cerca di fare.

Il ruolo di Agiqualitas è, semplicemente, quello di monitorare gli sforzi compiuti, correggere le lacune e contribuire a migliorare le prestazioni.

Ci stiamo chiedendo se unitamente al servizio di Certificazione delle organizzazioni dobbiamo mettere a disposizione del nostro cliente un nuovo servizio che gli consenta di misurare la propensione al miglioramento in ottica di Total Quality Management favorendo il

PERCORSO VERSO L'ECCELLENZA

Abbiamo messo a punto un modello sperimentale di Audit di seconda parte, al di fuori del sistema di Certificazione ISO 9001, che basandosi sui principi del Total Quality Management e delle indicazioni della guida UNI EN ISO 9004:2000, fornisca al nostro Cliente:

- ☐ la misura dei suoi punti di forza e delle sue aree di debolezza;
- ☐ l'entità del miglioramento effettivamente conseguito;
- ☐ gli ulteriori obiettivi di miglioramento.

(Audit), verifica ispettiva: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit (3.3) e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit (3.2) sono stati soddisfatti.

Nota 2

Gli audit esterni comprendono quelli che sono generalmente denominati "audit di seconda parte" e di "terza parte". Gli audit di seconda parte sono effettuati da chi ha un interesse nell'organizzazione, quali i clienti, o da altre persone per conto degli stessi. Gli audit di terza parte sono effettuati da organismi di audit esterni indipendenti, quali quelli che rilasciano certificazioni di conformità ai requisiti della ISO 9001 e della ISO 14001.

"Devono essere stabiliti i criteri, l'estensione, la frequenza e le modalità delle VI.

La scelta dei valutatori e la conduzione delle verifiche ispettive devono assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di verifica ispettiva. I responsabili delle aree sottoposte a verifica ispettiva devono assicurare che vengano adottate, senza indebiti ritardi, le azioni necessarie per eliminare le non conformità rilevate e le loro cause....."



UNI EN ISO 9001:2000

Si intende verificare che il Sistema Qualità:

- sia conforme a quanto pianificato, ai requisiti della norma internazionale ed ai requisiti del sistema di gestione per la qualità stabiliti dall'organizzazione stessa;
- sia stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato.



UNI EN ISO 9004:2000

"..valutare i punti di forza e di debolezza del sistema di gestione per la qualità" auspicando che "i responsabili assicurino che, a seguito dei risultati delle verifiche ispettive interne, siano state adottate azioni di miglioramento".

Si intende valutare:

- efficace ed efficiente attuazione dei processi;
- opportunità per il miglioramento continuo;
- capacità dei processi;
- utilizzazione efficace ed efficiente di tecniche statistiche;
- utilizzazione di tecnologie informatiche;
- analisi dei dati sui costi della qualità;
- efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse;
- risultati ed aspettative su prestazioni dei processi e del prodotto;
- adeguatezza ed accuratezza delle misure delle prestazioni;
- attività per il miglioramento;
- rapporti con le parti interessate.

Questo tipo di audit ha lo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, quindi la capacità degli approcci o dei modi di gestire, di conseguire gli obiettivi dell'organizzazione.

L'organizzazione, nel proprio Sistema di Gestione per la Qualità, ha:

- definito la propria missione e la propria politica;
- stabilito le risorse necessarie;
- individuato i propri processi e le loro interazioni;
- stabilito le modalità di gestione di tali processi;
- individuato indicatori e stabiliti parametri obiettivi di misura di efficienza ed efficacia dei processi;
- individuato indicatori e stabiliti parametri obiettivi di misura dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione;
- individuato indicatori e stabiliti parametri obiettivi per la misura del miglioramento continuo.

L'audit non è il solo mezzo utilizzato per verificare l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità o parti di esso, ma è sicuramente il mezzo che assicura una visione più profonda e più completa poiché condotto da esperti in verifiche di sistema (auditor), indipendenti rispetto ai processi in esame, con tecniche di valutazione che tengono conto del rapporto causa-effetto e che vedono l'organizzazione indifferentemente come elemento distinto (efficienza ed efficacia dei singoli processi) ed indistinto (efficienza ed efficacia dell'intera organizzazione).

Gli altri strumenti di misura, invece, sono generalmente interni all'organizzazione; sono effettuati dai responsabili dei vari processi e comportano, quindi, un giudizio spesso parcellizzato che risente di una visione limitata e non integrata.

Le altre forme di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia come il tradizionale Riesame da parte della Direzione previsto dai requisiti della UNI EN ISO 9001:2000 è spesso utilizzato come strumento di analisi e verifica quando dovrebbe, invece, essere uno strumento con il quale, sulla base di analisi e commenti precedenti e continui, si assumono decisioni rispetto alle politiche, ai requisiti, agli indicatori, ai parametri obiettivi di misura e si riesamina il sistema per valutare l'esigenza di integrazioni e modifiche.

L'Auditor, nella fase di preparazione della verifica, analizza la missione e la politica dell'organizzazione, gli indicatori ed i parametri obiettivi stabiliti per la misura dell'efficienza e dell'efficacia dei processi e del sistema complessivamente inteso, costituendo così i requisiti a base della propria verifica.

Tali requisiti possono essere riassunti in una specifica check list o possono essere semplicemente riportati su appunti da utilizzare nel corso dell'audit.

L'audit si espleta soprattutto mediante:

- ✓esame dei documenti di rilevazione dei processi;
- ✓esame ed analisi dei risultati di ciascun indicatore;
- ✓valutazione dei risultati conseguiti rispetto ai parametri obiettivi;
- ✓valutazione dei trend;
- ✓valutazione dell'influenza dei risultati sui processi connessi a quello in esame;
- ✓valutazione del contributo dei risultati di singoli o gruppi di processi sui risultati del sistema complessivamente inteso;
- ✓valutazione delle capacità dell'organizzazione di autovalutarsi e di migliorarsi.

L'efficacia di questo tipo di audit dipende da due fattori determinanti:

- ☐ un sistema di gestione per la qualità ben progettato e ben applicato (processi chiari, ben disegnati e ricchi di indicatori);
- ☐ prassi dell'analisi e delle decisioni basate sui dati;
- ☐ un'ampia disponibilità dell'organizzazione a collaborare, fornendo all'auditor assistenza, documenti, dati, ecc.



UNI EN ISO 9004:2000

- ☐ Il Rapporto di audit deve nascere da un confronto con i responsabili delle aree verificate e soprattutto con la direzione, che è la funzione garante del sistema di gestione per la qualità.
- ☐ L'auditor deve mettere a disposizione dell'organizzazione tutta la propria esperienza e conoscenza manageriale rendendosi conto che i processi di miglioramento debbono essere condivisi e gradualmente.
- ☐ L'organizzazione deve aprirsi, deve capire che la "qualità non è forma, ma è sostanza" e che non esiste una "Qualità raggiunta", ma esiste soltanto una "Qualità" che, per essere veramente tale, dev'essere continuamente migliore.



UNI EN ISO 9004:2000

IL MODELLO DI VALUTAZIONE
ED AUTOVALUTAZIONE BASATO SUI PRINCIPI
DELLA GUIDA UNI EN ISO 9004:2000

DA NOI PROPOSTO



La valutazione secondo UNI EN ISO 9004:2000

Un esempio applicativo a tutti i criteri della ISO 9004

Approcci/Metodi

Benefici/Risultati

27

Quesiti che trattano tutti i requisiti della guida per la parte delle azioni di sistema (approcci) messe in atto dall'organizzazione al fine di conseguire gli obiettivi della propria politica per la qualità.

27

Quesiti che trattano tutti i requisiti della guida per la parte dei benefici che l'organizzazione ha ottenuto grazie all'adozione degli approcci.

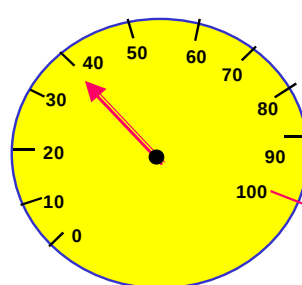
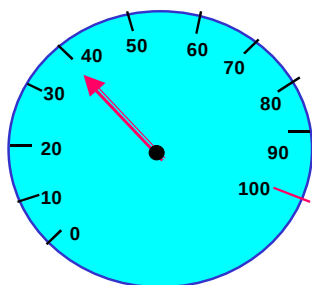


9001:2000

Criteri

Estensione

Completezza





UNI EN ISO 9004:2000

Criteri di valutazione degli approcci e dei benefici

Estensione

Per estensione s'intende a quanta parte dell'organizzazione e dei processi sono applicate le tecniche della qualità.

Completezza

Per completezza s'intende il livello di profondità e di sofisticazione con il quale le tecniche della qualità sono applicate all'argomento in esame.



La nostra mini sperimentazione nel campo degli Istituti scolastici

Abbiamo applicato il modello appena descritto alla valutazione secondo:

- o UNI EN ISO 9001:2000;
- o UNI EN ISO 9004:2000.

ad un Istituto scolastico che abbiamo ritenuto il migliore di quelli esaminati (10) al fine di effettuare una prima valutazione di significatività.



UNI EN ISO 9001:2000

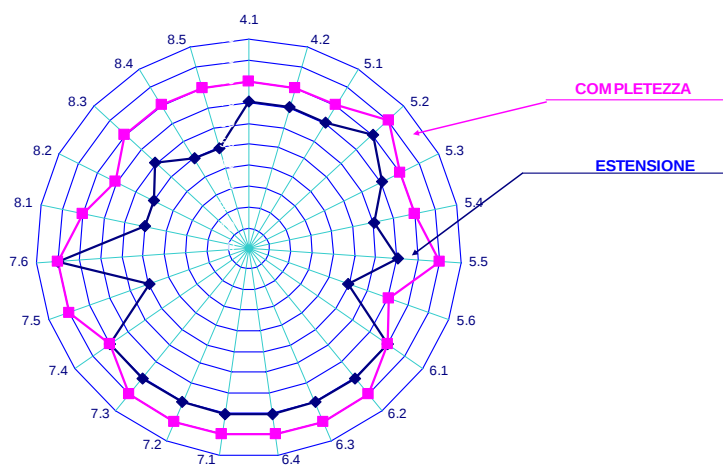


Diagramma a radar esprime per ogni requisito della norma UNI EN ISO 9001:2000 la completezza e l'estensione dell'applicazione dei requisiti della norma stessa nel miglior Istituto del campione esaminato.



UNI EN ISO 9001:2000

Confronto tra il risultato del Leader e il risultato medio del campione

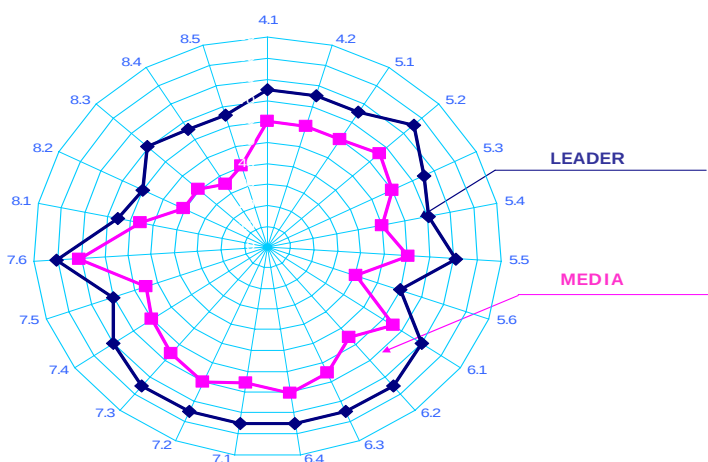


Diagramma a radar esprime, per ogni requisito della norma UNI EN ISO 9001:2000, lo scostamento tra l'applicazione media dei requisiti della norma realizzata dal miglior Istituto (Leader) rispetto all'applicazione media del campione esaminato.



UNI EN ISO 9004:2000

I risultati relativi agli approcci conseguiti dal Leader

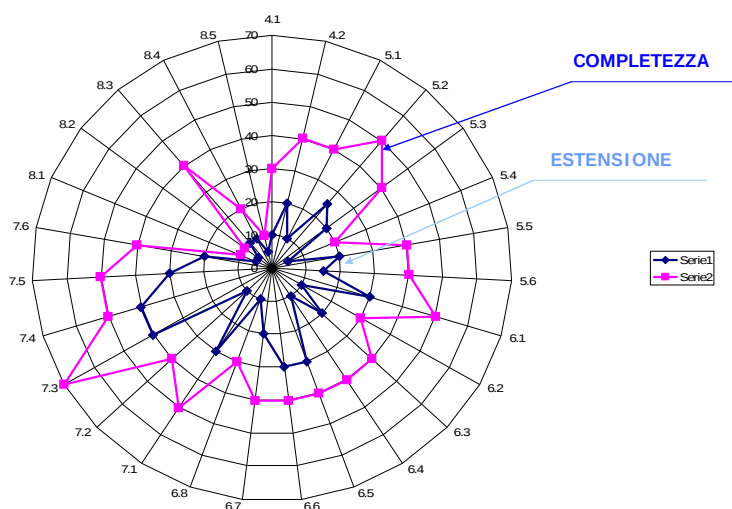


Diagramma a radar esprimente, per ogni requisito della norma UNI EN ISO 9004:2000, la completezza e l'estensione dell'applicazione dei requisiti della norma stessa nel miglior Istituto (Leader) del campione esaminato con riferimento agli approcci.



UNI EN ISO 9004:2000

I risultati relativi ai benefici conseguiti dal Leader

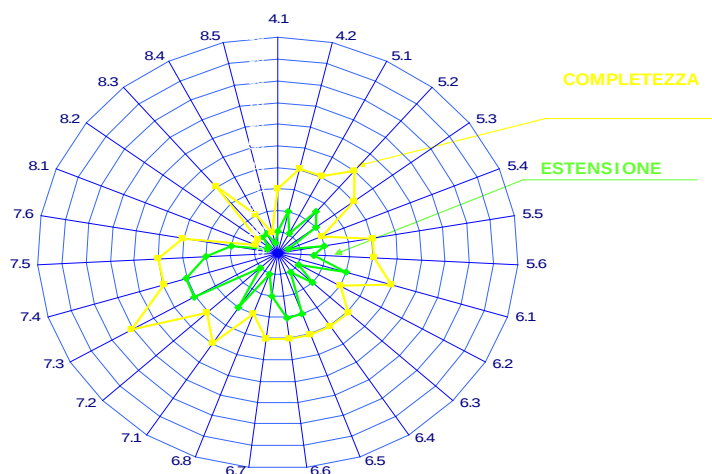


Diagramma a radar esprimente, per ogni requisito della norma UNI EN ISO 9004:2000, la completezza e l'estensione dei benefici ottenuti dal miglior Istituto (Leader) del campione come conseguenza dell'applicazione della norma.



ATTIVITA' SINDACALE

ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

ACCORDO 7 NOVEMBRE 2005 SUL LAVORO NOTTURNO

In data 7 novembre 2005, alle ore 16.00, a Roma, in Sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, si sono incontrate:

- l'AGIDAE Nazionale rappresentata da: P. Francesco Ciccimarra, M. Maria Bar, Sr. Emanuela Brambilla, Sr. Maria Annunciata Vai, Fr. Barnaba Amici;
- la FP CGIL rappresentata da: Dario Canali, Mauro Ponziani;
- la FISASCAT CISL rappresentata da Giovanni Pirulli;
- la UILTuCS UIL rappresentata da Caterina Fulciniti

per discutere della situazione presente in alcuni Istituti in ordine alla organizzazione di turni di lavoro e dei conseguenti orari, arrivando alla seguente conclusione.

Con riguardo a quanto disposto dal vigente CCNL 2002-2005 in materia di orario di lavoro,

le parti concordano:

- per gli Istituti in cui siano in vigore, sulla base di intese aziendali, regimi di orario che ricadano nelle fattispecie previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 66/2003 (in particolare il richiamo previsto nel paragrafo 1 agli articoli 7 e 13 del decreto stesso),

si conviene

che è possibile derogare dalle norme indicate nei paragrafi su ricordati.

Le deroghe saranno definite sulla base dei contenuti del presente verbale (presenza di precedente intesa; garanzia della continuità assistenziale ed organizzativa) in specifici accordi da concludere a livello aziendale.

Letto, firmato, sottoscritto.

AGIDAE

FP CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

Roma, 7 novembre 2005

RIFORMA DELLA SCUOLA:

LE NOVITA' SUL SECONDO CICLO

(Dlgs 17/10/2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Omissis;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
**Secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione**

Articolo 1
*(Secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione)*

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al dlgs 15 aprile 2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonomia capacità di giudizio e l'esercizio

della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al dlgs 15 aprile 2005, n. 77.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà cul-

turali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti

ai livelli essenziali di cui al Capo III.

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO II

I percorsi liceali

Articolo 2

(Finalità e durata)

1. I percorsi liceali forniscono allo stu-

dente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

2. I percorsi liceali hanno durata triennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio univer-

sitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di *stage*.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di

diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.

Articolo 3

(Attività educative e didattiche)

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e

insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

Articolo 4

(Liceo artistico)

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) arti figurative;

b) architettura, design, ambiente;

c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a) nel laboratorio di figurazione, dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

c) nel laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il

secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.

Articolo 5

(Liceo classico)

1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Articolo 6

(Liceo economico)

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e co-

gliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) economico-aziendale;

b) economico-istituzionale.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel I biennio e 858 ore nel II biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel II biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei 5 anni di corso, elevate, nel II biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori

di cui al comma 3.

Articolo 7

(Liceo linguistico)

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel I biennio, 957 nel II biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel I biennio, 66 ore nel II biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel I anno, 66 ore nel II, nel III e nel IV anno e 33 ore nel V anno.

3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

Articolo 8

(Liceo musicale e coreutico)

1. Il percorso del liceo musicale e co-

reutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, co. 9, della L. 3 maggio 1999, n. 124.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Articolo 9

(Liceo scientifico)

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie

per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Articolo 10

(Liceo tecnologico)

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.

3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) meccanico-meccatronico;
- b) elettrico ed elettronico;

c) informatico, grafico e comunicazione;

d) chimico e materiali;

e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;

f) costruzioni, ambiente e territorio;

g) logistica e trasporti;

h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

Articolo 11

(Liceo delle scienze umane)

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscen-

ze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 12

(Organizzazione educativa e didattica)

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e

con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1,

C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D bis, E ed F, del presente decreto.

Articolo 13

(Valutazione e scrutini)

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva.

La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i

candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Articolo 14
(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, co. 3.
3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, co. 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
5. All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la pos-

sibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite".

CAPO III
**I percorsi di istruzione
e formazione professionale**

Articolo 15

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.
4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'art. 7, co. 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno

quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, co. 2 del predetto dlgs.

Articolo 16

(Livelli essenziali dell'offerta formativa)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello

studente;

c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 17

(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per

offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

Articolo 18

(Livelli essenziali dei percorsi)

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

Articolo 19

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Articolo 20

(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'art. 19;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferi-

mento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'art. 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Articolo 21

(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi)

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

a) la previsione di organi di governo;

b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;

d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b);

e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'art. 15 comma 6;

f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del dlgs 28/8/97, n. 281.

Articolo 22

(Valutazione)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3 del dlgs 19 novembre 2004, n. 286.

CAPO IV

Raccordo e continuità tra il I e il II ciclo

Articolo 23

(Insegnamento dello strumento musicale)

1. Al fine di assicurare i livelli neces-

sari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i percorsi formativi introdotti dal dlgs 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'art. 10 co. 1 del predetto dlgs n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

Articolo 24

(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

Articolo 25

(Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia)

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59

e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto;

b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al co. 2 del predetto art. 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al dlgs 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado

e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

Articolo 26

(Insegnamento delle scienze)

1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Articolo 27

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:

a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'or-

dinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica

assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza Unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della

compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Articolo 28

(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.

Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valuta-

zione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

Articolo 29

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi

statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 30

(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 € per l'anno 2006 e in 43.021.470 € a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, € 30.257.263 e a decorrere dall'anno 2007; € 15.771.788 all'assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 € 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 € 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di € 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 31

(Norme finali e abrogazioni)

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

2. Le seguenti disposizioni del Testo

Unico approvato nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi commi 3 e 4; articolo 191, escluso comma 7; articolo 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

3. I commi 1 e 2 dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono abrogati. I

finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al dlgs 15 aprile 2005, n. 76.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

* * * * *

Adempimenti contrattuali

ELENCO LICENZIATI

Scuola Elementare Parificata S. Cuore – Trieste (TS) – Tel. 040/410096

Cognome	Nome	Qualifica
Depolo	Valentina	Docente scuola elementare

Istituzioni Scolastiche Marengo – Asti (AT) – Tel. 0141/556896

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
D'Agata	Tiziana	Doc. sc. media sup.	Francese
Feccia	Angela	Impiegata	

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/04- 14/01/05	1,724138	1,293103	1,500	2,793103
15/01/05- 14/02/05	0	0	0,125	0,125000
15/02/05- 14/03/05	0,322841	0,242131	0,250	0,492131
15/03/05- 14/04/05	0,484262	0,363196	0,375	0,738196
15/04/05- 14/05/05	0,807103	0,605327	0,500	1,105327
15/05/05- 14/06/05	0,988523	0,726392	0,625	1,351392
15/06/05- 14/07/05	1,129944	0,847458	0,750	1,597458
15/07/05- 14/08/05	1,372074	1,029056	0,875	1,904056
15/08/05- 14/09/05	1,533495	1,150121	1,000	2,150121
15/09/05- 14/10/05	1,614205	1,210654	1,125	2,335654
15/10/05- 14/11/05	1,775626	1,331719	1,250	2,581719

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2005

Istituti

Ispettorica Salesiana Adriatica
Diocesi di Mazara del Vallo
Provincia Italiana Maestre Pie Venerini
Scuola Par. dell'Inf. S. Francesco da Paola
Parrocchia S. Monica
AIE srl
Medical Sport Center srl
Casa d'Accoglienza S. Benedetto
Fondazione Cilla
Sila Coop. Soc. arl Onlus
Scuola dell'Infanzia Par. S. M. Occhipinti
Ist. di Psicologia Psicoanalitica srl
Casa Gen.zia Pie Madri della Nigrizia
Organizzazione di Volontariato F. Smaldone
IS.EN.CO srl
Fondazione Domus Sancta Familia
Scuola Primaria Parit. Parif. S. Dorotea
Cittanova Soc. Coop. Soc. Onlus

Economi

Sr. Antonietta Tuccillo
Economa Isp. Maria Mazzarello

Consulenti

Emmebi Servizi sas
Giorgio D'Ettorre

DISDETTE ISCRIZIONE 2005

Istituti

Scuola Elementare Parificata Carminello
Turismo Giovanile Sociale
Istituto Povere Figlie S. Stimate
Ist. Figlie della Provvidenza per le Sordomute
Ist. S. Carlo
Casa di Riposo S. Emerenziana
Ist. Palazzolo
Ist. A. Rosmini
Ist. Nostra Signora
Ist. Padri Teatini
Work Crossing
Scuola Elem. Parif. Parit. M. di Canossa
Ist. La Castiglia
Ist. Bambino Gesù
Scuola Primaria Paritaria S. Francesco di Sales
Parrocchia S. Benedetto
Scuola Elem. Parificata S. Cuore
Scuola Paritaria dell'Infanzia M. Immacolata
Ist. Canossiano
Ist. Sorelle della Misericordia
Scuola Elem. Parif. Maestre Pie
Pont. Istituto Regina Mundi
Istituzioni Scolastiche Marellò
Ist. S. Francesco

Economi

Don Siro Lazzari
Ec. Prov. Camilliani
Ec. Prov. Maestre Pie Filippini
Sr. Maria Teresa Ghisleri

Consulenti

Unilabor Consulting srl
Dr. Enrico Dal Brollo

CONSULENZA AGIDAE
IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
<i>Lunedì</i>	<i>Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
<i>Martedì</i>	<i>Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	<i>Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223</i>	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
<i>Mercoledì</i>	<i>AGIDAE</i>	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
<i>Giovedì</i>	<i>AGIDAE</i>	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
<i>Venerdì</i>	<i>Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	0187/258233	0187/258262
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/27221423
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano

**FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI**

denominato

FOND.E.R. (Fondo Enti Religiosi)

costituito dall'AGIDAE e dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL in data 22 luglio 2005.

- **Adesione: nel DM10 di ogni mese con l'indicazione del codice di adesione (= FREL) e del numero dei dipendenti.**

Il Fondo è alimentato dal contributo dello 0,30% del monte salari dichiarato mensilmente all'INPS.

Al Fondo possono aderire **TUTTI I DATORI DI LAVORO, ENTI E PRIVATI**, di qualunque settore o comparto produttivo:

Associazioni/Federazioni/Organismi	Curie generalizie e provincializie
Ospedali	Diocesi
Scuole	Parrocchie
Istituzioni Socio-Assistenziali	Alberghi
Istituti di formazione professionale	Industrie
Case per ferie	Società Editoriali
.....	

BENEFICIARI DEL FONDO

Possono **beneficiare dei finanziamenti del Fondo** le iniziative formative presentate da:

- **singole Istituzioni/Aziende/Scuole/Strutture** Socio-Sanitarie-Assistenziali/Parrocchie/Diocesi, ecc.;
- **Federazioni/Associazioni/Organismi**, ecc.

Si tratta di una **grande opportunità** che la legislazione ci consente per svolgere un ruolo formativo:

- senza precedenti;
- senza costi.

Lasciarla cadere sarebbe imperdonabile!

ADERISCI ANCHE TU

destinando il

3 PER MILLE per la formazione